

Nota tecnica

Valutazione dell'onere derivante dalla liquidazione e ricostituzione delle pensioni in favore del personale militare ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. n.1092/1973

Premessa

Con riferimento alle pensioni del personale militare, numerose sentenze di appello della Corte dei Conti, impongono all'Istituto l'applicazione generalizzata dell'aliquota di rendimento di cui all'articolo 54, comma 1, del DPR n.1092/1973 (cfr. Allegato).

Secondo il criterio interpretativo che si sta consolidando, l'art. 54 citato *"individua l'aliquota minima del 44% come applicabile non solo a coloro che alla data di cessazione del servizio hanno maturato un'anzianità fra i 15 e i 20 anni (comma 1), ma anche a coloro che, sempre alla data di cessazione, hanno un'anzianità maggiore (comma 2), i quali godono della medesima aliquota del 44% ma maggiorata dell'1,80% per ogni anno successivo al 20°"*.

Da tale interpretazione estensiva, deriva una maggiorazione dell'aliquota di rendimento pensionistico da applicare alle quote retributive di tutte le pensioni (dirette e ai superstiti) vigenti e future del personale in esame, che sono state o saranno liquidate con quote retributive relative ad anzianità inferiori ai 20 anni.

Ambito soggettivo

Le pensioni che rientrano nell'ambito di applicazione del criterio interpretativo sopra esposto, sono quelle del personale militare al quale fa riferimento l'art.54 del DPR n.1092/1973.

Sono state prese in considerazione ai fini della stima dell'onere, le pensioni dei militari delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri comprese Guardie Forestali e Guardia di Finanza).

Le quote di pensione oggetto di supervalutazione sono quelle retributive liquidate con anzianità contributive inferiori a 20 anni e per la maggior parte rientranti nel regime misto (anzianità contributive inferiore ai 18 anni al 31.12.1995), dando per acquisito che tutte le pensioni liquidate con regime interamente retributivo con anzianità inferiori ai 20 anni siano state liquidate con i benefici previsti dall'art.54.

Ipotesi di lavoro

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 30 settembre 2019 e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Le informazioni anagrafiche e contributive della collettività interessata al riconoscimento del beneficio è stata stimata sulla base delle informazioni estratte dagli archivi amministrativi dell'INPS.


Sono state esaminate le pensioni vigenti al 1° gennaio 2020 del comparto "Difesa e sicurezza" con decorrenza successiva al 1.1.1996. Per valutare l'onere relativo alle pensioni di reversibilità è stata considerata la decorrenza della pensione del dante causa.

Distintamente per categoria di pensione e per decorrenza è stata stimata la anzianità delle quote retributive e il differenziale di aliquota di rendimento pensionistico conseguente alla interpretazione estensiva della Corte dei Conti.

Nel prospetti che seguono e nei relativi grafici si possono apprezzare i differenziali fra le due misure di rendimento pensionistico.

Misure di rendimento pensionistico secondo la vigente normativa e secondo l'interpretazione estensiva


Anz_retr	MISURA VIGENTE	MISURA NUOVA	Diff
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2,33%	2,93%	0,60%
2	4,67%	5,87%	1,20%
3	7,00%	8,80%	1,80%
4	9,33%	11,73%	2,40%
5	11,67%	14,67%	3,00%
6	14,00%	17,60%	3,60%
7	16,33%	20,53%	4,20%
8	18,67%	23,47%	4,80%
9	21,00%	26,40%	5,40%
10	23,33%	29,33%	6,00%
11	25,67%	32,27%	6,60%
12	28,00%	35,20%	7,20%
13	30,33%	38,13%	7,80%
14	32,67%	41,07%	8,40%
15	35,00%	44,00%	9,00%
16	36,80%	44,00%	7,20%
17	38,60%	44,00%	5,40%
18	40,40%	44,00%	3,60%
19	42,20%	44,00%	1,80%
20	44,00%	44,00%	0,00%



La differente misura prevista dall'art.54 fra le anzianità di 15 e 20 anni, si applica, secondo una proporzione lineare, a tutte le anzianità inferiori.

In tal modo il differenziale raggiunge il suo massimo in corrispondenza dell'anzianità di 15 anni per poi ridursi rapidamente ed annullarsi quando la quota retributiva raggiunge i 20 anni, limite al di là del quale le due misure coincidono.

Nella valutazione dell'onere si è tenuto conto di una condizione di salvaguardia dell'importo in pagamento nel caso in cui la diversa modulazione delle aliquote in riferimento a diverse retribuzioni medie pensionabili, possa determinare una riduzione della pensione a calcolo.

Differenziale delle Misure di rendimento

Gli arretrati sono stati valutati considerando il limite di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni ex articolo 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Onere derivante dalla liquidazione e ricostituzione delle pensioni in favore del personale militare ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973

Anno	Numero beneficiari vigenti (mgl)	Oneri Lordi Annui (mln €)	Arretrati Lordi ante 2020 (mln €)	Oneri Netto Tassazione (mln €)	Arretrati ante 2020 Netto Tassazione (mln €)
2020	67	173	521	112	365
2021	73	189	-	123	-
2022	80	204	-	133	-
2023	86	218	-	142	-
2024	92	230	-	150	-
2025	99	242	-	157	-
2026	105	252	-	164	-
2027	112	261	-	169	-
2028	118	268	-	174	-
2029	125	274	-	178	-
2030	132	278	-	181	-

Nella tabella degli oneri figurano i valori al netto della tassazione, trattandosi di differenziali di pensione già liquidate o da liquidare.

Gli oneri annui correnti sono stati valutati al netto di una aliquota marginale media del 35% mentre gli arretrati con un'aliquota media (a tassazione separata) del 30%.


Il Coordinatore Generale

Gianfranco Santoro



L'Attuario

Patrizio Longo



20 febbraio 2020

Estratto del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

.

Art. 1.

(Soggetti del diritto)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

.

Art. 44.

(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

.

Art. 52.

(Diritto al trattamento normale)

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo e' necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata la pensione, previa rifusione della indennita' per una volta tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.

.

Art. 54.

(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanziari.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

L'indennita' per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

.